



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

REGOLAMENTO

PER L'UTILIZZO DEL CAMPO DI CALCETTO-TENNIS

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Uso e classificazione campo calcetto-tennis

Art. 3 - Modalità di concessione e convenzione

Art. 4 - Attrezzatura

Art. 5 - Divieti

Art. 6 - Tariffe

Art. 7 - Doveri del richiedente

Art. 8 - Danni

Art. 9 - Pubblicità del regolamento

Art. 10 - Rinvio dinamico

Art. 11 - Abrogazioni ed entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione del campo di calcetto-tennis ubicato nella Circonvallazione - incrocio Via San Michele nel Comune di Tadasuni.

Art. 2 - Uso e classificazione campo calcetto-tennis

Analogamente agli altri locali comunali, ricadenti nell'ambito di applicazione del regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 13/09/2011, il campo è destinato all'uso e gestione delle Federazioni Coni, FIGC, enti di promozione sportiva, associazioni e società iscritte all'albo Comunale, delle Società e Cooperative di servizi per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali, ovvero anche di altri Comuni, non aventi scopo di lucro, purché le attività siano rilevanti per la comunità di Tadasuni. L'utilizzo è, inoltre, destinato alla popolazione.

Il citato impianto, di proprietà del Comune di Tadasuni che, qualora lo ritenga necessario, potrà in qualsiasi momento cederlo in concessione a terzi per un periodo limitato, attraverso la stipula di apposita convenzione.

Art. 3 - Modalità di concessione e convenzione

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda agli artt. 2 e 10 del regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 24/05/2012.

Art. 4 - Attrezzatura

Tutti i soggetti che frequentano la struttura sportiva, siano esse adulti o bambini, sono tenute al rispetto delle norme del presente Regolamento. Ai soggetti che non rispettano il presente Regolamento sarà interdetto l'accesso al campo. E' obbligatoria la frequenza con un abbigliamento e comportamento decorosi. E' obbligatorio l'uso di attrezzatura sportiva idonea, mentre è fatto assoluto divieto giocare sul campo a torso nudo. E' obbligatorio, inoltre, di astenersi da schiamazzi, urla, comportamenti ingiuriosi e comportamenti irrispettosi all'interno della struttura. L'ingresso nel campo di calcetto deve avvenire con scarpe necessariamente pulite. Le scarpe da giuoco devono avere la suola adatta ai campi in erba sintetica, tipo "calcetto pluri tacchetti" o scarpe da ginnastica a suola liscia, onde evitare il danneggiamento del manto erboso. E' assolutamente vietato l'uso di calzature bullonate o con tacchetti di qualsiasi genere.

Art. 5 - Divieti

E' assolutamente vietato fumare all'interno del campo di calcetto, introdurre animali, biciclette, ciclomotori o motocicli. E', altresì, assolutamente vietato consumare cibi di qualsiasi genere, versare bevande sul tappeto erboso o gettarvi caramelle e gomme americane. Dette prescrizioni valgono anche per il pubblico seduto sugli spalti.

Art. 6 - Tariffe

La tariffa da corrispondere al comune, in caso di gestione diretta dell'impianto, ovvero all'Associazione o Gruppo che abbia stipulato apposita convenzione d'uso, andrà corrisposta anticipatamente al momento della prenotazione per l'uso della struttura. La tariffa verrà con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.

Art. 7 - Doveri del richiedente

I richiedenti devono utilizzare gli impianti ed attrezzature a disposizione con rispetto, secondo i criteri dell'ordinaria diligenza ed in modo tale da non limitarne, in alcun modo l'utilizzo, da parte di altri soggetti e mantenerli in condizione di normale funzionalità.

E' fatto obbligo agli utilizzatori di lasciare puliti il campo da giuoco e gli spazi utilizzati, compresi i servizi igienici.

Nel caso di utilizzo dei campi per l'espletamento di tornei è posto a carico degli organizzatori la pulizia dei servizi igienici e delle docce.

Art. 8 - Danni

L'amministrazione Comunale e/o il gestore non assumono alcuna responsabilità per danni o lesioni personali occorsi agli utenti a seguito di incidenti o infortuni che possano derivare nello svolgimento dell'attività sportiva e nell'uso degli impianti e delle attrezzature comunali. Altresì, alcuna responsabilità potrà essere imputata all'Amministrazione Comunale e/o al gestore per danneggiamenti, furti, di valori, oggetti personali ed altri beni degli utenti, che vengano introdotti o lasciati nell'impianto o nelle aree di parcheggio adiacenti. Gli utenti sono personalmente responsabili dei danni alle strutture, agli impianti, alle attrezzature ed agli arredi dell'impianto, che siano dallo stesso causati, ai sensi dell'art. 2043 e ss. C.C..

Art. 9 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della L. 07/08/1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15 comma 1, della L. 11/02/2005, n. 15 e ss.mm.ii., è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento ed è pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Tadasuni.

Art. 10 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali senza formalità alcuna.

Art. 11 - Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 gg. dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.